



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 9 MAR. 2020

Oggetto: Disposizioni per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19.

IL SINDACO

Premesso che :

in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti :

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ;

il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

l'Ordinanza contingibile e urgente n°1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

le Ordinanze contingibili e urgenti n°3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dal **D.P.C.M. del 08.03.2020** hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'Iss, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;

Ritenuto opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco;

Atteso che trattasi di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;

Ritenuto che a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire disposizioni di competenza, in via precauzionale e in esecuzione al D.P.C.M. del 08.03.2020, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione.

Preso atto che diversi cittadini riberesi risultano in atto in isolamento facoltativo per contatti con soggetti contagiati da coronavirus;

VISTO l'art.50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e l'articolo 69 (Provvedimenti contingibili e urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali);

P. Q. S.

ORDINA

in un'ottica precauzionale e cautelativa della salute dei cittadini e fino a giorno 3 aprile c.a :

1. La sospensione del mercato settimanale, posto che la numerosa presenza di mercatisti e il notevole afflusso di persone fruitori del mercato non consente, in sicurezza, il rispetto della distanza interpersonale, come stabilito nel richiamato D.P.C.M. del 08.03.2020;
2. la chiusura di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club e similari;
3. Al Comandante della Polizia locale di acquistare e dotare il personale assegnato dei dispositivi di protezione individuale al fine di far fronte ad attività connesse con l'emergenza;
4. l'obbligo per tutti i pubblici esercizi ricadenti all'interno del territorio comunale di somministrare caffè, bevande, alcolici etc. in contenitori monouso;
5. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; attività commerciali in sede fissa; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto; attività artigianali, alimentari e non; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi:
 - di effettuare, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line dell'ente, la pulizia delle superfici e degli ambienti con disinfettanti a base di cloro o alcol così come prescritto alla lettera L) del decalogo allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020;
 - assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;
 - posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
 - esporre, in ogni struttura, in modo visibile le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020;

• a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

6. che a cura dei Dirigenti comunali e dei Dirigenti scolastici degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine grado, secondo le rispettive competenze, si provveda ad effettuare la pulizia delle superfici degli ambienti con disinfettanti a base di cloro o alcol.

7. a cura del Settore Infrastrutture ed Urbanistica del Comune dovrà essere disposto un intervento di disinfezione straordinaria mediante ditta specializzata nel settore, secondo le indicazioni fornite dall'ASP, degli spazi comunali adibiti ad uffici con accesso di pubblico e degli spazi comuni e in tutte le scuole di competenza comunale, secondo un calendario che dovrà essere comunicato direttamente alle varie strutture;

8. Il servizio economato provvederà ad assumere ogni spesa necessaria finalizzata ad attuare le misure di prevenzione prescritte dalla presente ordinanza e a promuovere la diffusione delle informazioni igienico sanitarie ai cittadini ed operatori commerciali.

INFORMA

che con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, tra l'altro :

a) di sospendere i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) di sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) di sospendere le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d) di sospendere l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) per lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar viene posto l'obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) di sospendere, altresì, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato restando, comunque, consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico (in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano). Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

h) la sospensione fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per

anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).

i) la sospensione di viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

o) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Fa', altresì, presente che con Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, in aggiunta e in deroga alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è stata disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.

AVVERTE

Che in osservanza delle Ordinanze contingibili e urgenti n°3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana " Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza".

A tal proposito si evidenzia **che la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave** e che con la stessa ordinanza anzi richiamata è stato fatto obbligo ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.

RACCOMANDA

In osservanza alle misure di prevenzione applicate sull'intero territorio nazionale di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 :

1. alle Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid-19 (coronavirus);
2. a tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
4. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
5. a tutti i cittadini il rispetto delle buone prassi declinate nell'allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e di seguito riportate, rammentando a coloro che ritengono che si tratti di una sindrome influenzale un po' più grave di quelle conosciute che il contagio per un soggetto giovane che può risolversi, statisticamente, in una probabile ma non certa guarigione, può determinare la trasmissione del virus da questi a persone anziane (genitori, nonni, zii, conoscenti, anziani in genere) con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete o a pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) che hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia che possono condurre alla morte.

Misure igienico sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
6. ai datori di lavoro pubblici di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico e dei locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi (direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione);

7. per le attività lavorative e professionali (a titolo esemplificativo, estetisti, barbieri, parrucchiere, odontoiatri, otorinolaringoiatra, fisioterapisti, etc.,,,,) non annoverate nel D.P.C.M. 8 marzo 2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, attività che non consentono in alcun modo garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra lavoratore e cliente, il datore di lavoro/titolare, alternativamente all'accoglimento dell'invito da parte di questa amministrazione di chiusura precauzionale per almeno 14 giorni, accoglimento, comunque, rimesso alla decisione autonoma del titolare, si rammenta l'obbligo di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l'integrità fisica propria, dei dipendenti e dei clienti, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, ricorrendo alle comuni misure preventive per evitare la diffusione del contagio trasmesso per via respiratoria, ovvero: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil-influenzali, rifiutando, se ritenuto, la prestazione e utilizzando (sia per il lavoratore che per il cliente) sempre e comunque dispositivi di sicurezza individuali dal servizio sanitario a protezione.

RENDE NOTO

Che in base alle risultanze diramate dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Sanità verificate alla data del 6 marzo 2020:

- i sintomi più comuni di una persona con COVID-19, sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte;

- alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 su 6 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie;

- Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni;

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

- Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti (studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus);

- Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

- secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi;

- che le persone più a rischio di contrarre l'infezione sono quelle che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus oppure persone che rispondono ai criteri di contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19;

- poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. È da tener presente che siamo nel pieno della stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca;

- il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio, quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche;

- il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%);

- le informazioni preliminari sulla sopravvivenza sulle superfici suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcool (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina);

- al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l'infezione o possano diffonderla. Si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali.

DISPONE

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, diverse da quelle aventi carattere igienico sanitario, saranno punite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7 bis, comma 1bis, del T.U.E.L. 267/2000 mentre per le violazioni igienico sanitarie si applicherà l'art. 650 del c.p..

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto, anche per valutare l'inoltro ai rappresentanti delle comunità religiose insistenti sul territorio;
- Presidente della Regione Siciliana;

- Associazioni di categoria;
- Dirigenti scolastici di istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado.
- Dirigenti comunali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.



Il Sindaco
Carmelo Pace